



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO
ECONOMICO
SERVIZIO AIA - IPPC

Provvedimento N. 189 DEL 14/12/2020

OGGETTO: ARTICOLI 29-OCTIES C. 4 LETT. B E 29-NONIES C. 1 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME PARZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE. DITTA EOC BELGIUM N.V. (EOC ITALIA, BRANCH OF EOC BELGIUM N.V.) - SEDE LEGALE: VIA FAMIGLIA IONA, N. 25 - 13100 VERCELLI (VC) E INSTALLAZIONE IPPC UBICATA PRESSO LA STESSA SEDE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

Viste le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e n. 27569 del 14/11/2016 recanti Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8,

14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l'acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la "pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

Vista la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56", in particolare l'articolo 2 "Funzioni delle province" comma 1 che prevede "*sono confermate in capo alla provincia tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge*";

Vista la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.L.gs 22/97";

Visto il DPR n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*", entrato in vigore in data 01/10/2011;

Vista la "*Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, che*

stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica”;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita “**installazione**” l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito “**gestore**” qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della medesima;
- la ditta **EOC BELGIUM N.V.**, di qui Gestore, con sede legale ed installazione IPPC ubicata in Via Famiglia Iona, n. 25 – 13100 Vercelli (VC), è stata autorizzata, con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 788 del 16/03/2012, a svolgere le attività di cui al:
codice IPPC 4.1 lett.m: “Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come tensioattivi e agenti di superficie”;
- il provvedimento di A.I.A. sopra citato è stato successivamente aggiornato con:
 1. provvedimento n. 199 del 30/01/2014 di aggiornamento per modifica non sostanziale;
 2. provvedimento n. 341 del 08/03/2016 di aggiornamento per modifica sostanziale relativo alla realizzazione di un apparato produttivo per la produzione di resina vinilica (PVA Polyvinyl acetate) – codice IPPC **4.1 lett. b**;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies, comma 4, lettera b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dispone che “*Il riesame dell'A.I.A. è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando (...) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni (...)*”;
- in data 09/06/2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la “*Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva*

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica";

- con nota n. prot. 28294 del 20/11/2019 la Provincia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies c. 4 lett. b del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha pertanto dato comunicazione di avvio del procedimento di riesame parziale dell'A.I.A. n. 788 del 16/03/2012 e s.m.i. in capo al Gestore, chiedendo la presentazione di una relazione di confronto della situazione aziendale con le sopra citate BAT Conclusions;

VISTA la documentazione presentata dal Gestore in data 28/02/2020 (n. prot. di ricevimento 5233) a seguito di quanto richiesto dalla Provincia di Vercelli con la nota n. prot. 28294 del 20/11/2019 prima citata;

CONVOCATE ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con comunicazione n. 11107 del 26/05/2020, i cui lavori si sono svolti durante la seduta del 10/06/2020 in modalità videoconferenza in virtù delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, le seguenti amministrazioni: ARPA Vercelli, ASL VC – Dipartimento di prevenzione, Comune di Vercelli, Associazione di Irrigazione Ovest-Sesia, ASM Vercelli S.p.A. e il Gestore in qualità di richiedente;

DATO ATTO che gli atti della conferenza dei servizi sono custoditi e consultabili presso il Servizio A.I.A. della Provincia di Vercelli;

VISTO il parere tecnico di ARPA Dipartimento Nord Est, Servizio Territoriale di Vercelli n. prot. di ricevimento 12703 del 17/06/2020;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alla riunione della Conferenza di Servizi;

VALUTATO CHE:

- l'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, la situazione impiantistica e tecnico-gestionale può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D. Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento, ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- come emerso nell'istruttoria condotta, l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions sopra richiamate. In merito, è stato definito che l'A.I.A. in capo al Gestore non necessita di aggiornamenti, fatta salva la presentazione della seguente documentazione entro il 31/12/2020 (rif. alla nota n. prot. 13015 del 22/06/2020 di trasmissione del verbale della conferenza):
 1. esito delle verifiche sulla necessità di aggiornamento delle planimetrie e dei dati oggetto della concessione presso Ovest Sesia per i punti di scarico S1 ed S2;
 2. copia delle procedure adottate in un sistema di gestione ambientale interno, non necessariamente certificato, completo di tutte le procedure già in essere e di procedure specifiche per la gestione dei rifiuti e delle acque meteoriche, comprensivo dei collegamenti tra Bacini di raccolta e di stoccaggio acque meteoriche e rifiuti liquidi;

VISTI inoltre:

- la **comunicazione di modifica non sostanziale** presentata dal Gestore in data 09/06/2020 (n. prot. di ricevimento 12149) relativa alla richiesta di utilizzare il mixer CT44, già presente in stabilimento e destinato alla produzione di compounds, per la produzione di adesivo a base di polivinilalcol con conseguente necessità di collettare le emissioni provenienti da tale mixer al camino E6 per la fase di caricamento manuale delle materie prime polverose e al camino E7 per la fase di riscaldamento (evacuazione vapore);
- il parere di ARPA n. prot. di ricevimento 15815 del 27/07/2020 con il quale è stato richiesto al gestore di fornire le seguenti integrazioni:
 1. schema grafico delle captazioni nell'assetto produttivo futuro;
 2. elementi impiantitici che chiariscano inequivocabilmente le logiche di commutazione delle emissioni del mixer CT44 ai camini E6 ed E7 a seconda della fase lavorativa svolta;
 3. maggiori informazioni circa la natura chimica dei composti utilizzati, ovvero una dichiarazione circa le immutate condizioni operative della produzione in parola, rispetto a quelle raggiunte nel mixer AD21 e nel mixer CT41 al fine di consentire all'autorità competente di poter autorizzare i criteri di convogliabilità espressi all'art. 270 c.4 del D.Lgs. 152/2006;
 4. informazioni circa l'immutabilità delle portate e dei limiti emissivi ai camini E6 ed E7;
- le integrazioni fornite dal gestore in data 16/09/2020 (n. prot. di ricevimento 12351) con le quali è stato dato riscontro alle richieste avanzate da ARPA e sopra riepilogate. In particolare, sono state chiarite le logiche di commutazione delle emissioni del mixer ai camini E6 ed E7, sono state dichiarate le immutate condizioni operative ed è stato precisato che non si prevedono incrementi di inquinanti ai camini, né presenza di nuove sostanze;
- la nota della Provincia di Vercelli n. prot. 20208 del 25/09/2020 di presa d'atto della non sostanzialità della modifica in questione, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. Il termine per la messa a regime delle modifiche al camino esistente E7 è fissato in 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata al Sindaco, alla Provincia e ad ARPA con un anticipo di almeno 15 giorni;
 2. Il Gestore deve effettuare un rilevamento delle emissioni (**autocontrolli iniziali**), nei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di **tutti** i parametri contenuti nel quadro emissivo durante la fase di lavorazione del mixer CT44 con immissione di vapore acqueo;
 3. Le date di effettuazione dei suddetti autocontrolli dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento ARPA ed al Sindaco. I risultati dei rilevamenti dovranno poi essere trasmessi alla Provincia di Vercelli, al Dipartimento ARPA ed al Sindaco competente per territorio entro 30 giorni dalla data di emanazione del referto analitico;
 4. Gli autocontrolli periodici saranno poi da svolgere secondo la periodicità già individuata nel piano di monitoraggio e controllo;
 5. Le attività sul mixer CT44 dovranno essere condotte secondo quanto descritto al punto B della relazione integrativa del 16/09/2020: *le due tubazioni afferenti al mixer CT44 (delle quali una convogliante le emissioni verso il camino E6 e l'altra verso il camino E7) saranno dotate di apposite valvole manuali di intercettazione*

con leva e corpo a farfalla, opportunamente segnalate per facilitare l'intervento dell'operatore; la procedura di lavoro prevede che la valvola di intercettazione sulla tubazione afferente al camino E6 sia sempre aperta durante tutta la fase di immissione di materiali polverulenti e quella afferente al camino E7 sia sempre chiusa. L'operatore prima di iniziare l'immissione di vapore acqueo nel mixer procede, invece, a chiudere la valvola di intercettazione sulla tubazione afferente al camino E6 e ad aprire la valvola sulla tubazione afferente al camino E7. Terminata la fase di immissione del vapore, le valvole a farfalla installate sulle tubazioni dei camini E6-E7 resteranno in posizione, quindi la valvola camino E6 resterà chiusa e valvola camino E7 resterà aperta, sino al completo scarico del mixer CT44. A svuotamento ultimato l'operatore opera nel senso inverso, chiudendo quindi la valvola di intercettazione sulla tubazione afferente al camino E7 e riaprendo quella sulla tubazione afferente al camino E6;

VISTA inoltre la relazione tecnica di ARPA Piemonte Dipartimento Nord-est – Servizio territoriale di Vercelli trasmessa in data 12/08/2020 (n. prot. di ricevimento 16878) relativa al controllo integrato programmato effettuato presso l'installazione nelle date 11/02/2020 e 10/06/2020, nella quale sono riportate le seguenti proposte di miglioramento al gestore con riferimento alla gestione delle acque meteoriche:

- *“Si chiede di implementare il sistema attuale di allarme visivo con uno acustico relativo al riempimento dei bacini di raccolta in modo che sia maggiormente efficiente l'avviso di necessità di svuotamento dei bacini;*
- *Si chiede, inoltre, che la modalità di funzionamento e di gestione dei bacini di raccolta delle acque di prima pioggia sia dettagliata in una procedura operativa interna da trasmettere agli enti competenti non appena disponibile e comunque non oltre il 31/12/2020”.*

RITENUTO pertanto necessario procedere ad un aggiornamento dell'A.I.A. n. 788 del 16/03/2012 e s.m.i., al fine di recepire:

- le prescrizioni emerse in sede di conferenza nell'ambito del procedimento di riesame parziale dell'A.I.A.;
- le modifiche non sostanziali come precedentemente riepilogate;
- le prescrizioni prima citate come riportate da ARPA nella relazione tecnica relativa al controllo integrato svolto nell'anno 2020 presso l'installazione (n. prot. ricevimento 16878 del 12/08/2020);

RILEVATO che il Gestore ha pagato in data 18/11/2020 Euro 300,00 di spese istruttorie per l'aggiornamento dell'A.I.A. per modifica non sostanziale;

TENUTO CONTO CHE il Gestore ha comunicato con nota del 18/11/2020 (n. prot. di ricevimento 25068) la data di avvio delle modifiche al camino E7 e al mixer CT44, prevista per il 2 dicembre 2020, in conformità alle prescrizioni impartite con nota della Provincia n. 20208 del 25/09/2020;

DATO ATTO che la Posizione Organizzativa dell'Area Ambiente, Servizio A.I.A. - I.P.P.C., Emissioni in atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, Dott. Ing. Valentina Bonato ha perfezionato l'iter istruttorio e che le prescrizioni sono state predisposte dal Servizio A.I.A. - I.P.P.C. con il supporto

tecnico del Servizio Emissioni in atmosfera, sulla scorta dei pareri acquisiti;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente dell'Area Ambiente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e che lo stesso, in qualità di responsabile del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

PRENDE ATTO

dell'iter istruttorio di riesame parziale svolto ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, lettera b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in esito al quale è emerso che l'installazione sita in Via Famiglia Iona, n. 25 - 13100 Vercelli (VC) – gestore EOC BELGIUM N.V - adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica, **fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1. **il Gestore deve trasmettere, entro il 31/12/2020, o comunque entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento**, la seguente documentazione:
 - a) esito delle verifiche sulla necessità di aggiornamento delle planimetrie e dei dati oggetto della concessione presso Ovest Sesia per i punti di scarico S1 ed S2;
 - b) copia delle procedure adottate in un sistema di gestione ambientale interno, non necessariamente certificato, completo di tutte le procedure già in essere e di procedure specifiche per la gestione dei rifiuti e delle acque meteoriche, comprensivo dei collegamenti tra Bacini di raccolta e di stoccaggio acque meteoriche e rifiuti liquidi;
2. **entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento**, dovrà essere implementato il sistema attuale di allarme visivo con uno acustico relativo al riempimento dei bacini di raccolta delle acque meteoriche in modo tale che sia maggiormente efficiente l'avviso di necessità di svuotamento dei bacini;

ADOPTA

l'aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 29-nonies, c. 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'A.I.A. n. 788 del 16/03/2012 e s.m.i. (ultimo aggiornamento n. 341 del 08/03/2016) rilasciata al Gestore EOC BELGIUM N.V., per l'esercizio dell'installazione sita in Via Famiglia Iona, n. 25 - 13100 Vercelli (VC), dove sono svolte le attività di cui ai **codici IPPC:**

- **4.1 lett. m:** *“Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come tensioattivi e agenti di superficie”*
- **4.1 lett. b** *“Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche”;*

DISPONE

- ▲ **di aggiornare** il quadro emissivo di cui alla tabella A.1 del suballegato A.2 dell'allegato A all'A.I.A. n. 788 del 16/03/2012 e s.m.i. “**EMISSIONE IN ATMOSFERA - PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE**” inserendo la nuova fase associata al camino E7 come riportato in allegato 1 al presente provvedimento che ne fa parte integrante e sostanziale;
- ▲ **che la modifica relativa all'utilizzo del mixer CT44** per la produzione adesivo a base di polivinilalcol è **subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni**:
 1. Il termine per la messa a regime delle modifiche al camino esistente E7 è fissato in 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto avvenuta in data 02/12/2020;
 2. Il Gestore deve effettuare un rilevamento delle emissioni (**autocontrolli iniziali**), nei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di **tutti** i parametri contenuti nel quadro emissivo durante la fase di lavorazione del mixer CT44 con immissione di vapore acqueo;
 3. Le date di effettuazione dei suddetti autocontrolli dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento ARPA ed al Sindaco. I risultati dei rilevamenti dovranno poi essere trasmessi alla Provincia di Vercelli, al Dipartimento ARPA ed al Sindaco competente per territorio entro 30 giorni dalla data di emanazione del referto analitico;
 4. Gli autocontrolli periodici dovranno successivamente essere svolti secondo la periodicità già individuata nel piano di monitoraggio e controllo;
 5. Le attività sul mixer CT44 dovranno essere condotte secondo quanto descritto al punto B della relazione integrativa del 16/09/2020: *le due tubazioni afferenti al mixer CT44 (delle quali una convogliante le emissioni verso il camino E6 e l'altra verso il camino E7) saranno dotate di apposite valvole manuali di intercettazione con leva e corpo a farfalla, opportunamente segnalate per facilitare l'intervento dell'operatore; la procedura di lavoro prevede che la valvola di intercettazione sulla tubazione afferente al camino E6 sia sempre aperta durante tutta la fase di immissione di materiali polverulenti e quella afferente al camino E7 sia sempre chiusa. L'operatore prima di iniziare l'immissione di vapore acqueo nel mixer procede, invece, a chiudere la valvola di intercettazione sulla tubazione afferente al camino E6 e ad aprire la valvola sulla tubazione afferente al camino E7. Terminata la fase di immissione del vapore, le valvole a farfalla installate sulle tubazioni dei camini E6-E7 resteranno in posizione, quindi la valvola camino E6 resterà chiusa e valvola camino E7 resterà aperta, sino al completo scarico del mixer CT44. A svuotamento ultimato l'operatore opera nel senso inverso, chiudendo quindi la valvola di intercettazione sulla tubazione afferente al camino E7 e riaprendo quella sulla tubazione afferente al camino E6;*
- ▲ **di fare salva** in ogni altra parte l'A.I.A. n. 788 del 16/03/2012 e s.m.i. ove non in contrasto con il presente provvedimento;
- ▲ **che** copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso il Servizio A.I.A. - IPPC dell'Area Ambiente e sul sito web della Provincia di Vercelli;
- ▲ **che** il presente provvedimento sia trasmesso al SUAP del Comune di Vercelli ai fini della sua adozione conclusiva e successiva trasmissione al Gestore EOC BELGIUM N.V.;
- ▲ **che** copia del provvedimento conclusivo sia inviato per conoscenza, a cura del SUAP, all'ARPA Piemonte Dipartimento Nord-est – Servizio territoriale di Vercelli, all'ASL “VC” - Dipartimento di Prevenzione, al Comune di Vercelli, all'Associazione di Irrigazione Ovest

Sesia, a ASM Vercelli S.p.A. nonché alla presente Amministrazione Provinciale;

- ▲ **che** il presente provvedimento sia sempre custodito in copia presso l'installazione insieme al provvedimento di A.I.A. n. 788 del 16/03/2012 e s.m.i.;
- ▲ **che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- ▲ **che** il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

Avverso il presente Provvedimento e' ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalita' di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Redattore: Francesca Guerra
Incaricato di P.O.: Valentina BONATO

Vercelli, li 14/12/2020

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Aggiornamento Quadro Emissivo
Camino E7

TABELLA A.1		STABILIMENTO EOC BELGIUM N.V. DI VERCELLI (VC)				CODICI IPPC: 4.1 b, 4.1 m			CODICE IMPIANTO: 2158-184		
P. to emissione	Impianto/fase di provenienza e blocco macchina che genera l'emissione	Portata [m ³ /h a 0°C, 0,101 MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temp [°C]	Inquinante	LIMITI DI EMISSIONE		Altezza p. to emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo impianto di abbattimento
							[mg/Nm ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E7	PRODUZIONE COMPOUNDS (nello specifico colle a base di destrine) – Miscelatore CT41 PRODUZIONE ADESIVO a base di polivinilalcol – Miscelatore CT44	600	4	Discontinua	40	Vapore acqueo	---	---	12	0,1	---
						Polveri	5	0,003			
						Ammoniaca	5	0,003			



Provincia di Vercelli - Settore Tutela Ambientale

Modifica non sostanziale A.I.A. 788 del 16/03/2012 e s.m.i.

Ditta: EOC BELGIUM N.V.
